

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale per la Giustizia di Comunità

Scheda di sintesi sull'attuazione del d.m. 24 luglio 2025. n. 128

Sul sito istituzionale del Ministero della giustizia è pubblicato [l'Avviso 30 marzo 2026](#) di apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2025. n. 128.

Quadro normativo e finalità

Il decreto ministeriale attua l'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, che ha previsto, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, l'istituzione di un elenco di strutture residenziali idonee all'accoglienza e al loro reinserimento sociale.

La realizzazione di tale strumento ha l'obiettivo di semplificare la fase istruttoria per accedere alle misure penali di comunità, permettendo alla Magistratura di Sorveglianza e agli Uffici di esecuzione penale esterna di avere a disposizione un elenco aggiornato di strutture sicure, accreditate e controllate, in modo da ridurre i tempi di ricerca di un domicilio idoneo.

La disponibilità di strutture residenziali qualificate contribuisce, inoltre, a rendere il percorso penale esterno più adeguato alle finalità proprie dell'esecuzione penale, rivolta al reinserimento sociale del condannato, in modo stabile e sostenibile, con effetti positivi anche in termini di riduzione della recidiva e del sovraffollamento carcerario.

Il decreto, in particolare, definisce la disciplina relativa

- alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco,
- le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso,
- le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per l'accesso al beneficio,
- le modalità di recupero delle spese di permanenza nelle strutture di accoglienza
- e i presupposti soggettivi per l'accesso alla copertura finanziaria prevista per coloro che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni economicamente insufficienti per il proprio sostentamento.

Accesso alle strutture e modalità di permanenza

L'accesso a tali strutture residenziali è previsto per persone detenute adulte che:

- possiedono i requisiti per l'accesso alle misure penali di comunità

- non dispongono di un domicilio idoneo per l'esecuzione della misura
- hanno un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato
- non sono destinatarie di provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 c.p. o di decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo.

Con l'intento di garantire la fruibilità di misure penali di comunità ad un adeguato numero di detenuti e, contestualmente, arginare il rischio che gli interventi posti in essere si traducano in forme di mero assistenzialismo, si vuole promuovere nel condannato ammesso al beneficio un comportamento proattivo, limitando la permanenza presso la struttura residenziale per un periodo non superiore agli otto mesi.

Tale arco temporale si ritiene congruo ai fini del reperimento di un idoneo domicilio, nonché di un'attività lavorativa per il raggiungimento dell'autonomia economica dei condannati inseriti nelle strutture residenziali, anche mediante il ricorso alle misure di politiche attive del lavoro, proposte dagli enti gestori delle strutture di accoglienza e reinserimento sociale.

Al fine di promuovere un più efficace reinserimento del condannato ammesso al beneficio, pertanto, oltre all'osservanza delle prescrizioni disposte dalla Magistratura di Sorveglianza, sarà previsto un suo impegno formale al rispetto di obblighi comportamentali di carattere generale da tenere durante la permanenza presso la struttura residenziale.

Il Direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione informerà tempestivamente l'Autorità giudiziaria anche in merito ad ogni eventuale inosservanza del rispetto degli obblighi di comportamento.

Si tratta, dunque, di un'opportunità temporanea di accompagnamento verso l'autonomia, che richiede l'impegno attivo della persona inserita nella struttura.

Struttura dell'elenco e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse

L'elenco delle strutture residenziali sarà articolato in sezioni regionali, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia e sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale.

La competenza istruttoria e provvedimentale è incardinata presso la Direzione generale per la giustizia di comunità, la quale delibera, sentito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo.

L'avviso pubblico stabilisce che i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse siano aperti dal 30 marzo al 30 maggio 2026.

All'esito della prima fase istruttoria, sarà pubblicato il primo elenco delle strutture iscritte.

Successivamente:

- le domande presentate entro il 30 giugno saranno esaminate entro il 30 ottobre
- le domande presentate entro il 30 dicembre saranno esaminate entro il 30 aprile dell'anno successivo.

A tal proposito, si evidenzia che **l'elenco ministeriale d strutturato quale elenco aperto**, finalizzato a consentire progressivamente l'iscrizione delle strutture che vengano a trovarsi, anche successivamente alla scadenza della prima finestra temporale di apertura della procedura, in possesso dei requisiti previsti.

Requisiti delle strutture e servizi offerti

Sotto il profilo giuridico, la legittimazione a presentare manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco, nella qualità di enti gestori, è riconosciuta ai soggetti espressamente individuati dal decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2025, n. 128. ossia agli enti pubblici, agli enti locali, agli enti del servizio sanitario e agli organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale, nonché ai predetti soggetti di concerto, intesa o in forma associata.

I requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono disciplinati dal Capo III del citato decreto ministeriale.

In particolare, i soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità.

L'art. 6 del decreto ministeriale individua, inoltre, le tipologie di strutture residenziali di cui devono disporre i soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco.

Tali strutture devono possedere l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, così da consentire alle persone ivi inserite, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura.

Le strutture devono, altresì, assicurare ai residenti

- idonea accoglienza residenziale
- servizi di assistenza alla persona, integrati con quelli del territorio
- nonché lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, che valorizzino percorsi di rieducazione e di inclusione lavorativa.

Vigilanza e controlli

L'attività di vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco è esercitata dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria, che accertano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco ed effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunità.

Gli enti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai requisiti dichiarati.

Il venir meno dei requisiti previsti, la mancata comunicazione delle variazioni, l'inosservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione o la divulgazione di dati personali relativi ai residenti possono comportare la sospensione o la cancellazione dall'elenco, secondo un procedimento amministrativo che garantisce il contraddittorio con l'ente interessato.

Convenzioni e copertura degli oneri

Nel decreto ministeriale sono, altresì, disciplinati

- l'iter procedurale da seguire per acquisire la disponibilità del posto presso le strutture residenziali con oneri a carico dell'Amministrazione
- i meccanismi di controllo della spesa
- nonché le modalità di recupero delle spese.

Gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati, cureranno le procedure di convenzionamento con gli enti gestori delle strutture residenziali insistenti nel territorio di competenza, perseguendo l'obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti.

Nel caso in cui l'offerta dei posti sia superiore alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna sottoscriverà la convenzione con gli enti gestori delle strutture residenziali che assicurino lo svolgimento di programmi di reinserimento socio lavorativo, prioritariamente fondati su attività intensive di formazione e lavoro, con la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini formativi, volti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento.

Trattamento dei dati personali

L'art. 15 del decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2025, n. 128, rinvia all'emanazione di un decreto direttoriale per la disciplina dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco. [Il decreto 20 febbraio 2026](#) è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.

Stato di attuazione della procedura al 18 maggio 2026

Alla data del 18 maggio 2026, presso l'Ufficio IV della Direzione Generale per la Giustizia di Comunità – competente per l'istruttoria della procedura finalizzata all'iscrizione delle strutture residenziali nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2025, n. 128 – risultano pervenute sette manifestazioni di interesse all'iscrizione.

Tali manifestazioni di interesse sono attualmente oggetto di istruttoria, finalizzata alla verifica della completezza della documentazione trasmessa e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione.

Parallelamente, [le risposte ai quesiti formulati dagli enti interessati](#), una volta definiti i relativi riscontri da parte dell'Amministrazione, verranno progressivamente pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale.

Ai fini di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2025, n. 128, sono già stati determinati i criteri per la definizione della retta giornaliera delle strutture residenziali per il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, che hanno ricevuto l'ava10 del Gabinetto del Ministro in data 16 gennaio 2026.

È, invece, tuttora in corso di definizione l'iter per stabilire secondo quali modalità dovranno essere recuperate le spese sostenute per la permanenza presso le suddette strutture residenziali.